



**DELIBERAZIONE N° 100 adottata il
16/06/2021**

Seduta del 16/06/2021 con inizio alle ore 11:00

OGGETTO: PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI, APPLICAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DALL'ART. 10 DEL D.L. N. 44/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 76/2021- INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA	Vice Sindaco	Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Assessore	Presente
NISOLI ALESSANDRO	Assessore	Presente
PEZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
VAILATI SABRINA	Assessore	Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

RICHIAMATI:

- l'articolo 48, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";
- l'articolo 89 del Testo unico che dispone:
 - "1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 - 2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:...omissis...
 - d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;...omissis...
 - 3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. ..."
- l'articolo 35, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.";

RICORDATO che con propria deliberazione n. 23 del 19/02/2020, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi contenente, al Titolo III, la disciplina dell'accesso all'impiego, delle procedure selettive, della mobilità;

PRESO ATTO dell'emanaione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in Legge n. 76/2021 che all'articolo 10 ha introdotto norme per la velocizzazione e semplificare le procedure concorsuali che dispongo quanto segue:

1. *Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:*
 - a) *nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;*
 - b) *l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;*
 - c) *per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;*
- c-bis) *conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.*



1-bis. Omissis

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3.4.5. omissis

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione precedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione della presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.8. omissis

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

CONSIDERATO CHE tali norme sono finalizzate a "ridurre i tempi di reclutamento del personale" e consentono di derogare, laddove necessario o opportuno, alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'accesso agli impieghi;

RITENUTO pertanto necessario introdurre una disciplina attuativa derogatoria a cui i bandi di concorso e le Commissioni d'esame possano richiamarsi laddove emerge la necessità di derogare alla disciplina vigente;

VISTA la proposta elaborata allo scopo di uniformare la portata applicativa della disciplina di cui all'art. 10 del predetto D.L. n. 44/2021 ed agevolare la stesura dei bandi di concorso e le attività delle Commissioni Giudicatrici;

VISTA la nota operativa ANCI riguardante le misure contenute nel D.L. 44/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il TUEL;
- il DPR 487/1994;
- la Legge n. 56/2019;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI INTRODURRE, in attuazione dell'art.10 del D.L.44/2021, convertito in Legge76/2021, la seguente disciplina derogatoria per le procedure di reclutamento del personale non dirigenziale a cui i bandi di concorso e le commissioni d'esame potranno richiamarsi, laddove emerge la necessità di derogare la disciplina vigente per ridurre i tempi di reclutamento del personale, e senza pregiudicare la funzionalità della procedura:
 - a) i concorsi potranno essere banditi con la previsione di una sola prova scritta e di una prova orale, da svolgersi comunque nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico;
 - b) è previsto l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per la trasmissione della correlata documentazione. Compatibilmente con i tempi e le risorse necessari per la disponibilità delle dotazioni strumentali, potrà essere previsto lo svolgimento delle prove scritta e/o orale da remoto, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di svolgimento delle prove da remoto sarà onere del candidato dotarsi di un indirizzo mail e della strumentazione necessaria in termini di software e connettività specificati nel bando, oltre che impegnarsi ad osservare ogni istruzione impartita sia nella fase preparatoria, sia nella fase di svolgimento della prova. Le anomalie e/o le irregolarità rilevate dalla commissione durante la prova o anche successivamente, se imputabili al candidato, potranno costituire causa di esclusione dalla procedura;
 - c) la commissione, in ragione del numero di partecipanti, potrà prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, e, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
 - d) la commissione esaminatrice potrà disporre di suddividersi in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni;
 - e) per profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, in sede di bando, sarà prevista una fase preselettiva basata sulla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, da svolgersi con le modalità di cui all'allegato (all.1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Criteri di valutazione dei titoli per i profili ad elevata specializzazione tecnica, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), del D.L.44/2021 convertito in L.76/2021. Al di fuori di tale circostanza, non si ritiene di avvalersi della possibilità offerta dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art.10 in merito alla valutazione dei titoli e dell'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, in quanto determinerebbe un appesantimento della procedura selettiva.
2. DI STABILIRE che tale disciplina va ad integrare le disposizioni del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – sezione accesso agli impieghi del Comune di Treviglio- fatta salva la possibilità di applicare la disciplina ordinaria laddove questa garantisca comunque tempi rapidi e procedure funzionali alla migliore selezione;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale del Comune di Treviglio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Statuto e regolamenti".



Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante la necessità di disporre, sin da subito, della disciplina attuativa derogatoria in parola, finalizzata alla riduzione dei tempi di reclutamento del personale.



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco
Juri Fabio IMERI

Il Segretario Generale
dr. Giuseppe MENDICINO